

TRIB. ROMA

7 NOVEMBRE 1984

PRESIDENTE:

SAMMARCO

RELATORE:

ZUCCHINI

PARTI:

PANNELLA

(Avv. De Martini, Boneschi, Sandroni)

S.P.A. EDITORIALE L'ESPRESSO

(Avv. Flammini Minuto)

Stampa ed editoria • Diritto di rettifica • Modalità di pubblicazione • Questione infondata di costituzionalità.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 L. 8 febbraio 1948, n. 47, come novellato dall'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, laddove si dispone che la rettifica, pretesa da colui il quale lamenta l'attribuzione, da parte di un organo di stampa, di pensieri, atti o affermazioni non veritieri, sia collocata nelle stesse pagine e con le stesse caratteristiche della notizia rettificata, e non in apposita rubrica.

Persona fisica • Diritti della personalità • Reputazione • Identità personale • Distinzione • Caratteri • Notizia non vera attribuita da un periodico ad un uomo politico • Lesione.

Riferire di un uomo politico una frase, da lui mai pronunciata, secondo la quale egli si pone in concorrenza di popolarità con il Capo dello Stato non è cosa che può ledere la reputazione del soggetto a cui tale frase viene falsamente attribuita, poiché la ricerca della popolarità è tipica del « gioco » politico. Quando però di un leader politico si riportano affermazioni nel senso di quella indicata, l'immagine che se ne trae è quella di un uomo politico diverso da quello che sarebbe stato senza l'attribuzione di quella frase. Viene così leso il diritto all'identi-

tà personale (sotto il profilo dell'identità politica) ossia il diritto di ciascuno a vedersi rappresentato coerentemente al suo modo d'essere e di comportarsi.

Danno alla persona • Danno patrimoniale • Riparazione • Rettifica • Insufficienza • Limiti • Valutazione equitativa • Impossibilità • Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della rettifica contribuisce a restaurare la realtà offesa ma può non essere sufficiente a ristorare tutti i pregiudizi che possano derivare dalla diffusione della non verità. Appare seriamente possibile che il pubblico possa aver diminuito le sue adesioni economiche alle proposte politiche dell'attore (un leader politico) essendo stato, quest'ultimo, rappresentato in modo difforme alle sue convinzioni; conseguentemente l'uomo politico avrà subito un danno patrimoniale dovendo sopperire personalmente al minore contributo economico dei sostenitori. Quando le conseguenze dannose ricollegabili all'accaduto si rivelino evanescenti e la valutazione equitativa risulti impossibile per l'assenza di concreti parametri, l'unico modo in cui può avvenire la riparazione del danno è rappresentata dalla pubblicazione della sentenza ex art. 120 cod. proc. civ.

FATTO. — Con citazione del 13 dicembre 1982 Giacinto (detto Marco) Pannella — premesso che sul n. 34 del 29 agosto 1982 del settimanale « L'Espresso », in apertura della rubrica « Riservato », in un articolo dal titolo « Radicali/Il nemico è Pertini », corredato da una sua fotografia, gli era stata attribuita (contrariamente al vero) la frase « in realtà (Pertini) non sopporta che io sia più popolare di lui » e premesso altresì che la rettifica da lui inviata in ordine all'inesistenza della frase attribuitagli era stata pubblicata nel n. 35 del 5 settembre 1982 del periodico, in una rubrica diversa e con minor rilievo tipografico di quello dato alla notizia cui la rettifica si riferiva, ancorché il direttore del settimanale avesse fatto seguire poche righe di commento in cui si dava

atto dell'esattezza della precisazione, e che il Pretore di Roma, adito *ex art.* 700 cod. proc. civ., aveva, con ordinanza del 10/12 novembre 1982, ordinato la pubblicazione, non oltre il secondo numero successivo alla notifica, della rettifica da lui inviata nella stessa rubrica dove era stata pubblicata l'affermazione contestata e con lo stesso rilievo tipografico a questa dato, concedendo *gg.* 30 per l'inizio del giudizio di merito — conveniva innanzi a questo Tribunale il direttore responsabile del periodico nella persona di Livio Zanetti nonché la S.p.a. Editoriale « L'Espresso », quale editrice dello stesso, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento, in suo favore del danno derivatogli dall'inosservanza delle modalità secondo le quali, ai sensi dell'art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e dell'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416, la rettifica doveva avvenire.

I convenuti, costituitisi, nel far rilevare che la rettifica inviata dall'istante era stata, nelle forme ordinate dal Pretore con l'ordinanza del 10/12 novembre 1982 e nei termini da questa previsti, pubblicata nel n. 50 del 19 dicembre 1982 del settimanale, eccipivano l'illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti l'istituto della rettifica agli artt. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 42 l. 5 agosto 1981, n. 416 in relazione agli artt. 21 e 3 della Costituzione e con riferimento all'art. 7 legge 14 aprile 1975, n. 103, chiedendo, in via preliminare, l'invio degli atti alla Corte Costituzionale con conseguente sospensione del giudizio e, nel merito, il rigetto della domanda siccome infondata.

Acquisita quindi agli atti varia documentazione, la causa, all'udienza collegiale del 16 marzo 1984, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.

DIRITTO. — L'attore ha lamentato il danno derivatogli dalla mancata osservanza delle forme previste nella pubblicazione della rettifica da lui inviata circa una notizia non vera che lo riguardava e dal mancato rispetto dei termini entro i quali la pubblicazione della rettifica è avvenuta nelle forme dovute e peraltro prescritte dal Pretore di Roma, adito *ex art.* 700 cod. proc. civ.,

con provvedimento del 10/12 novembre 1982.

La questione da risolvere, dunque, concerne le modalità secondo le quali la rettifica di una notizia giornalistica deve avvenire e le conseguenze dannose possibili quando tali modalità non sono rispettate, il tutto nel presupposto che la notizia *non sia vera*, come tutte le parti nella specie riconoscono.

La notizia non vera è costituita, come già detto in narrativa, dalla frase attribuita all'attore « in realtà (Pertini) non sopporta che io sia più popolare di lui » e la normativa che necessariamente viene a dover essere considerata per le doglianze attrici è quella prevista all'art. 8, legge 47/1948 e all'art. 42, legge 416/1981, là dove si dispone l'obbligo per il direttore responsabile di un periodico (com'è nella specie) di pubblicare la rettifica del soggetto a cui siano state attribuite affermazioni da quello ritenute lesive della sua dignità o contrarie a verità non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui la richiesta di rettifica è pervenuta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui la rettifica si riferisce e con le medesime caratteristiche tipografiche.

Ciò posto, poiché la decisione della fattispecie non può prescindere dall'applicazione delle norme di legge surrichiamate, l'eccezione di illegittimità costituzionale delle stesse, sollevata dai convenuti, si rivela assorbente e, pertanto, sulla sua o meno non manifesta infondatezza deve essere innanzitutto portato l'esame del Collegio.

L'eccezione è stata articolata sotto due profili. Sotto il primo profilo, le norme contrasterebbero con l'art. 21 Cost. in quanto — concedendo al singolo di ottenere la pubblicazione della rettifica ogni qual volta quello ritenga che la notizia diffusa sia lesiva della sua dignità o contraria a verità, con esclusione di qualsiasi sindacato del direttore sulla obiettiva sussistenza della lesione ed obbligando quest'ultimo a pubblicare la rettifica nella sua interezza (sia pure nel limite di 30 righe), con le medesime caratteristiche tipografiche della notizia contestata e nella stessa pagina dove questa era stata inserita — esse verrebbero a comprimere l'uso del mezzo d'informazione e, quindi, a conculcare

o limitare la libera manifestazione del pensiero.

Sotto un secondo profilo, le norme in considerazione contrasterebbero con l'art. 3 Cost., in riferimento all'art. 7, legge 103/1975, in quanto — il consentire, in tema di trasmissioni radiotelevisive, di raggruppare le rettifiche in apposita rubrica o trasmissione, a differenza di quanto stabilito in tema di pubblicazioni di stampa — esse verrebbero a sancire ed attuare un'illegittima disparità di trattamento. Sotto entrambi i profili l'eccezione è manifestamente infondata.

Con riferimento al primo, infatti, la rettifica costituisce il limite del diritto d'informazione, nel senso che il diritto del privato a non vedersi attribuire fatti od espressioni non vere non può essere compresso al punto da consentire, senza correttivi, la divulgazione di circostanze che il singolo, proprio per il mezzo divulgativo usato, non è in condizioni di contrastare in alcun modo. La rettifica costituisce, in buona sostanza, il confine sul quale devono attestarsi il diritto dell'autore della pubblicazione ad informare ed il diritto del singolo ad un'informazione esatta che lo riguarda e si inquadra, in definitiva, in un contesto più generale di esattezza dell'informazione che la Costituzione non può non prediligere col temperare le opposte posizioni, a nulla rilevando il fatto che, proprio per i fini che si vogliono raggiunti, l'impaginazione dell'organo di stampa debba tener conto dello spazio da destinare alle rettifiche.

Con riferimento al secondo profilo, poi, la differenza strutturale tra gli organi di stampa e i mezzi radiotelevisivi comporta necessariamente una diversa attuazione della rettifica, ma ciò costituisce, invero, una diversità meramente tecnica e non giuridica, atteso che l'obbligo di che trattasi viene senza distinzioni a far carico su tutti i diffusori di notizie, indipendentemente dal mezzo di diffusione usato.

Passando quindi all'esame del merito, può osservarsi quanto segue.

Ai fini dell'individuazione del bene leso e delle conseguenze derivate dalla lesione, l'attore ha premesso che la frase attribuitagli concreta non tanto una lesione della sua reputazione bensì una distorsione della sua personalità, che si

risolve in una lesione della sua identità personale.

L'assunto è esatto.

L'attribuzione di un'espressione non vera, dal contenuto della quale possa desumersi l'esistenza di caratteri strutturali della persona diversi da quelli che le vengono accreditati e riconosciuti per il suo modo d'essere e di comportarsi e, principalmente, per non essersi espressa nel modo attribuitole, può non costituire un pregiudizio per la dignità e la reputazione e può risolversi nella rappresentazione di un soggetto diverso e, quindi, nella lesione del diritto alla persona (art. 2 Cost.) ad essere come è, nel suo contesto umano e sociale.

Riferire di un uomo politico (come è nella specie l'istante) una frase da lui mai pronunciata e secondo il senso della quale egli, in sostanza, si ritiene in concorrenza di popolarità con altro politico (il Capo dello Stato), la cui preminenza sul piano politico e morale è fuori di ogni sensata discussione, non è infatti cosa che può ledere la dignità e la reputazione del soggetto a cui tale frase viene falsamente attribuita, in quanto la ricerca della popolarità e la conseguente gara è pur sempre uno dei fondamenti del far politica. Non v'è dubbio, però, che quando di un uomo politico si riportano affermazioni del genere di quella pubblicata l'immagine che se ne trae è quella di un uomo politico diverso, sotto il profilo dell'intimo essere, da quello che sarebbe stato o, quantomeno, apparso se una siffatta frase non fosse stata profferita e una siffatta gara di popolarità, prima di ogni senso di opportunità, bandita.

Stabilito dunque quale sia il tipo ed il carattere del bene nella specie interessato dalla lesione, va di seguito precisato, ai fini di una migliore ottica dell'intera questione, che nella *subiecta materia* il pregiudizio arrecato non può essere riparato per effetto della sola pubblicazione della rettifica.

Questa, invero, contribuisce a restaurare la realtà offesa ma può non essere sufficiente a ristorare tutti i pregiudizi che possono derivare dalla diffusione di una non verità, in particolari condizioni di tempo e di persone.

Comunque, l'esame del Collegio deve avere ad oggetto le possibili conseguenze dannose derivate all'attore dalla rettifica

di una notizia non vera pubblicata (com'è pacifico tra le parti), un primo tempo, in una rubrica diversa del periodico e con rilievo tipografico minore rispetto alla notizia da rettificare e, in un secondo tempo, pubblicata con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia contestata nel 16° numero del periodico successivo.

Ovviamente, la rettifica così come eseguita non è quella prevista dalla normativa sulla stampa surrichiamata, in quanto compiuta una prima volta senza l'osservanza delle forme stabilite e una seconda volta oltre i termini previsti.

La possibilità allora che la precisazione di una notizia non vera avvenuta alle scadenze previste ma in una forma che, per la diversa collocazione nel settimanale e il minor risalto dato, si risolve in una perpetuazione (anche se minore) del messaggio originario e produca perciò conseguenze dannose sul piano patrimoniale, è nelle cose. Del pari, è nelle cose che il pregiudizio patrimoniale possa sussistere quando la correzione della notizia non vera avvenga nelle debite forme a distanza tale (dall'agosto al dicembre) che l'efficacia dell'originario messaggio abbia esaurito o dispiegato quasi del tutto i suoi effetti.

Circa il danno, l'istante ha lamentato che la distorsione della sua identità politico-individuale, conseguita all'attribuzione della frase più sopra illustrata e non debitamente corretta si è risolta in una sua minor penetrazione politica presso l'elettorato a cui egli si rivolge e che, in definitiva, è più o meno quello a cui « L'Espresso » fornisce i suoi servizi, con la conseguenziale perdita di quei contributi finanziari che tale elettorato era disposto ad elargirgli per la promozione o il proseguimento delle sue campagne politiche.

La doglianza contiene elementi di possibile verità essendo, da un lato, notoria la circostanza delle campagne promozionali condotte dall'attore e del sostegno economico che tali campagne riscuotono in parte dell'elettorato, nonché la circostanza che « L'Espresso » si rivolge, per la maggior parte, a lettori (della sinistra) ai quali anche l'attore si rivolge ed essendo, d'altro lato, incontrovertibile lo scarso senso di opportunità umana e politica che, per il termine di

paragone preso in considerazione, la frase rivela in colui al quale essa è stata attribuita.

Acquista quindi caratteri di serietà e probabilità l'ipotesi che il pubblico, al quale le parti tutte si rivolgono, in vario modo e misura, possa essere stato intimamente disturbato dalla rappresentazione che dell'attore è stata resa con l'espressione in esame, non seguita, nei modi e termini stabiliti, dalla relativa rettifica e che tale pubblico possa aver, di conseguenza, diminuito le sue adesioni economiche alle proposte civili e politiche dell'attore, obbligando quest'ultimo a sopprimerli personalmente con suo depauperamento economico.

Tuttavia, poiché il fatto a cui va collegato l'evento di possibile verifica è obiettivamente molto circoscritto, appare estremamente arduo apprezzare economicamente, anche soltanto in via equitativa, il danno sofferto dall'istante per l'occorso. In effetti, le conseguenze dannose ricollegabili all'accaduto si rivelano evanescenti e di impossibile valutazione, anche solo equitativa, sol che si consideri che al fatto lamentato fa riscontro la forte personalità politica dell'attore, sulla quale difficilmente può incidere in modo apprezzabile l'accaduto che ne occupa, e, in ogni caso l'assenza di concreti parametri e concrete deduzioni.

Comunque, poiché è certo e incontestabile che almeno per quanto concerne l'effigie dell'istante questa ha subito una menomazione, il Collegio ritiene, in considerazione del contesto umano e politico in cui si sono svolti i fatti e dei mezzi con cui tali fatti vengono diffusi e portati a conoscenza del pubblico, che tale menomazione possa e debba essere riparata nell'unico modo possibile in cui tale riparazione può avvenire e, cioè, mediante l'inserzione per estratto della presente sentenza sui quotidiani « La Repubblica » di Milano e « Il Messaggero » di Roma, a spese e cura dei convenuti (art. 120 cod. proc. civ.).

Alla decisione può essere conferita efficacia provvisoriamente esecutiva in considerazione che il maggiore o minore intervallo di tempo intercorrente tra l'epoca dell'avvenuta lesione e l'esecuzione della condanna come sopra inflitta si risolve in una maggiore o minore

efficacia di questa ai fini riparatori e, quindi, in un pericolo per il debito ristoro della lesione qualora tale ristoro non fosse immediato.

Circa le spese di lite, queste possono essere dichiarate compensate per un terzo, tenuto conto della condotta processuale delle parti e di quanto delle loro richieste è stato accolto.

(*Omissis*).

DIRITTO DI RETTIFICA, IDENTITÀ PERSONALE E DANNO PATRIMONIALE ALL'UOMO POLITICO

Premessa. — È stato scritto: « È sufficiente un minimo di familiarità con le applicazioni giudiziali e con le discussioni dottrinali che lo riguardano, per constatare come il diritto all'identità personale trovi il proprio essenziale referente nell'impiego scorretto dei mezzi di comunicazione di massa »¹.

La vicenda Pannella/L'Espresso, con il suo *iter* processuale, sembra suggerire una necessaria appendice alla citata affermazione: l'identità personale trova un referente *anche* nell'impiego (scorretto) degli strumenti di tutela dello stesso diritto all'identità personale.

Nessun paradosso: è quanto emerge dalla pronuncia che si annota. E così se la rettifica costituisce senz'altro uno dei mezzi principali di tutela dell'identità personale, è proprio dallo scorretto impiego di tale strumento che, nella fattispecie, si è finito per lamentare la lesione dell'identità personale. In sostanza: l'on. Pannella si è visto attribuire, in una rubrica del settimanale « L'Espresso », un'affermazione giammai formulata; chiede la rettifica a norma di legge e questa viene pubblicata senza l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 8 legge n. 47/1948, come modificato dall'art. 42 legge n. 416/1981. L'uomo politico ricorre, così come gli consente la normativa sulla rettifica, *ex art.* 700, cod. proc. civ., al Pretore di Roma e questi con ordinanza dispone la pubbli-

cazione della rettifica nelle forme e nei tempi previsti dalla legge. La rettifica viene compiuta oltre i termini previsti e la questione finisce innanzi al Tribunale di Roma, lamentando, il leader radicale, la lesione del diritto all'identità personale, ossia del diritto, ormai è noto, « di ciascuno a vedersi riconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e soprattutto a non vedersi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi cioè travisare la propria personalità individuale »².

La vicenda ripropone, sotto vari profili, il complesso rapporto tra diritto all'identità personale e diritto di rettifica.

Rapporto complesso, si diceva. E soprattutto un rapporto che ha subito non poche evoluzioni, vuoi dalla configurazione sempre più precisa del diritto all'identità personale, vuoi dalla modifica dell'istituto della rettifica operata con la

¹ L'affermazione è di Enzo ROPPO, *Un « diritto dei mezzi di comunicazione di massa? »*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 75 ss.

² La definizione è contenuta in Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, I, 2, 514, con nota di A. D'ANGELO. Può ritenersi ormai vasta la letteratura giuridica in materia di diritto all'identità personale. Per la giurisprudenza il riferimento è, in particolare, ad alcuni provvedimenti cautelari che succedutisi sempre più numerosi hanno contribuito notevolmente all'affermazione nel nostro ordinamento del diritto all'identità personale. Si vedano, tra gli altri: Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, cit.; Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 969; Pret. Roma 2 giugno 1980 (due ord.), *ivi*, 1980, I, 632; Pret. Roma 11 maggio 1981 (sette ord.), in *Giust. civ.*, 1982, I, 819; Pret. Roma 12 dicembre 1982, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 123; Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 464; Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1328.

Per la dottrina il riferimento è, in primo luogo, all'opera di A. DE CUPIS che già nel suo *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, II, Milano, 1959, aveva affrontato il tema del diritto all'identità personale. Cfr. anche la nuova edizione de *I diritti della personalità*, Milano, 1982 ove l'Autore approfondisce alcuni aspetti già trattati da lui nella precedente edizione. Si vedano poi, tra gli altri: BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1970; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, II, Torino, 1982, 99; AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981;

legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dalla generale riflessione dottrinale e dalla sempre più frequente applicazione giudiziale della legge citata³.

Qual è il punto?

Sembra ormai superata la fase in cui si nutriva perplessità su quella che era considerata una « artificiosa *duplicatio* »⁴, la creazione, cioè, di un nuovo diritto della personalità, l'identità personale, il cui contenuto sarebbe coinciso esattamente con quell'esigenza del rispetto della verità, limite interno alla

manifestazione del pensiero, che già troverebbe sufficiente garanzia nel disposto dell'art. 8 legge n. 47/1948 e nell'art. 7 legge n. 103/1975 che afferma il diritto di rettifica in relazione anche ai mezzi di diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni citate venivano interpretate come il generale riconoscimento di un diritto dell'individuo di reagire contro i travisamenti della propria personalità attuati dai mezzi di comunicazione di massa.

Ma soprattutto alla giurisprudenza si deve il superamento di questa posizione. In più occasioni⁵ essa ha sostenuto che la protezione del « diritto ad essere se medesimi »⁶ non passa, senz'altro e necessariamente, attraverso le maglie dell'art. 8 e che, con l'identità personale, si creerebbe una diversa e più ampia tutela, alternativa e non necessariamente coincidente con la rettifica, collocandosi l'identità nel quadro dei diritti della personalità (e quindi dotata di tutte le forme di tutela proprie di questi ultimi).

Dopo la novellazione della legge n. 47/1948, operata, come si è detto, con la legge n. 461/1981 e che presenta rilevanti novità concernenti soprattutto i presupposti della pubblicazione e la possibilità di adire il pretore in caso di omessa o inesatta rettifica⁷, non sembra si registrino, alla luce di tali modifiche, posizioni meno convinte sulla sostanziale differenza tra il diritto all'identità personale e quello di rettifica. Si è così affermata, sia pure non unanimemente⁸, l'idea che il diritto di rettifica è uno dei principali strumenti di tutela dell'identità personale, non l'unico o sufficiente mezzo attraverso il quale l'individuo avrebbe il potere di reagire contro i travisamenti della propria personalità attuati con i mezzi di comunicazione di massa.

Il profilo va allora spostato o, se vogliamo, ampliato: il diritto di rettifica considerato, oltre che come mezzo di tutela della personalità individuale, come essenziale punto di riferimento normativo dell'identità personale va visto, soprattutto, come « termometro » di una potenziale, troppo spesso reale, conflittualità: quella, cioè, scaturente dal rapporto tra individuo (o, se si vuole, personalità) e mezzo di comunicazione di massa.

GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810 ss.; AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, spec. 135-187; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984.

³ Per le più recenti riflessioni in materia di rettifica, si vedano, tra gli altri: ZENO-ZENCOVICH, *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilanciamento degli interessi*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1328-1336; FABIANI, *Il diritto di rettifica ed il commento del giornalista alla rettifica*, in *Dir. aut.*, 1984, 311-317; FIGONE, *Sul diritto di rettifica nella legge di riforma dell'editoria*, in *Giur. merito*, 1984, 566; ROPPO, *Il diritto alla rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, I, 463; R. PARDOLESI, nota a *Pret. Roma* 12 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 234.

Il rapporto tra il diritto alla rettifica e il diritto all'identità personale è affrontato da: ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto di rettifica ed alla identità personale a tutela della personalità del singolo e del gruppo*, in *Dir. fam.*, 1983, 155; DOGLIOTTI, *Diritto all'identità, garanzia di rettifica e modi di tutela*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 632; *Id.*, *Ancora sull'identità personale sulle garanzie di rettifica*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 124; MACIOCE, *Diritto di rettifica e identità personale*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 501; FIGONE, *Sul diritto di rettifica e sulla tutela dell'identità personale*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 517.

⁴ La definizione è di PARDOLESI, Nota a *Pret. Roma* 2 giugno 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 1046. Nel senso dell'identità personale come limite interno alla manifestazione del pensiero, cfr., per tutti, PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Il diritto all'identità personale*, cit.

⁵ In tal senso cfr., in particolare, *Pret. Roma* 2 giugno 1980 (2 ord.), in *Giust. civ.*, cit.

⁶ È la definizione che si rinviene in DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., dove si legge che il diritto all'identità personale è « L'essere se medesimo, coi propri caratteri e le proprie azioni, costituendo la stessa verità della persona »; ne risulta un concetto di identità coincidente, *tout court*, con la verità personale.

⁷ Per una compiuta analisi delle innovazioni apportate con la legge n. 461/1981, si rinvia a ZENO-ZENCOVICH, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica: innovazioni, conferme e dubbi*, in *Giust. civ.*, I, p. 1017 ss.

⁸ Qualche riserva sembra scorgersi in PARDOLESI, in Nota a *Pret. Roma* 12 dicembre 1982, cit. L'Autore, a seguito delle innovazioni apportate dall'art. 42 legge n. 416/1981, così scrive: « A conti fatti, si può ragionevolmente convenire che il meccanismo della rettifica è stato riattato in guida da garantire soddisfazione alla domanda di giustizia che si andava agglutinando intorno alla formula del diritto all'identità personale *et similia* ».

l'accesso ai *mass media* dei soggetti non detentori del potere informativo, i quali intendano fornire una diversa versione delle notizie o una loro interpretazione⁹, la pronuncia che si annota e l'intero *iter* processuale della vicenda sono prove, concrete, della difficoltà di un tale accesso.

E ancora, se l'istituto della rettifica vuole essere lo strumento (principale) della tutela dell'identità personale lesa dai mezzi di comunicazione di massa, un'altra caratteristica sembra doverglisi riconoscere. Quella, cioè, di essere sì strumento di protezione del « diritto ad essere se medesimi » ma altresì, a fronte (e a causa) della galoppante disapplicazione della normativa, occasione o fonte essa stessa di lamentate lesioni dell'identità personale.

Ciò sembra essere il dato, neanche troppo patologico, di un duplice, preciso momento: quello dell'individuo che accede (o tenta di accedere) al mezzo di informazione per il ripristino della verità che lo concerne, da un lato; quello degli ostacoli frapposti a tale accesso, dall'altro.

In un certo senso, la vicenda Pannella/L'Espresso potrebbe essere letta come sintomatica di questa situazione. Sicuramente, in riferimento ad essa, ci sentiamo di sottoscrivere quanto uno studioso della materia ha scritto a proposito dello strumento previsto dall'art. 8 legge n. 47/1948 e dall'art. 42 legge n. 416/1981: « Con riguardo alla rettifica, il nesso tra reazione all'illecito ed esercizio di *media* è particolarmente evidente: infatti esso si pone in luce sotto un doppio profilo, nel senso che il mezzo di comunicazione di massa costituisce non solo lo strumento attraverso il quale rimuovere o, almeno, attenuare le conseguenze dell'illecito, ma costituisce anche la fonte dell'illecito stesso, che consiste proprio in una indebita utilizzazione del medesimo mezzo di comunicazione di massa »¹⁰.

1. L'esame della sentenza ci conferma le impressioni più sopra espresse.

Molteplici sono i punti affrontati e tutti di grande interesse. Se poi si considera che la pronuncia in esame rappresenta la *prima* conferma, in sede di merito, della *prima* applicazione giudi-

ziale, in sede cautelare, della nuova disciplina (della rettifica) introdotta dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (comunemente nota come « riforma dell'editoria ») in modifica dell'art. 8 legge n. 48/1947, l'interesse ne risulta maggiormente accresciuto¹¹.

Se non possiamo ancora parlare di vero e proprio orientamento giurisprudenziale, certamente si tratta di una tendenza che va consolidandosi.

Sicuramente ciò sembra potersi affermare relativamente ad un punto: in riferimento cioè alle questioni di incostituzionalità, eccettuate dai convenuti, della norma sull'obbligo di pubblicazione della rettifica in relazione a due diversi principi costituzionali. Vengono evocati il principio della libertà di manifestazione del pensiero (e, da questo, della libertà di stampa) e il principio di uguaglianza.

In entrambe le occasioni le questioni sono state sollevate, e in entrambe respinte con argomentazioni similari, offrendo, peraltro, i giudici romani una convincente interpretazione dell'istituto della rettifica.

L'economia di questo scritto non ci consente di soffermarci su questo punto. Tuttavia una qualche riflessione ci sembra doveroso spenderla.

Quali sono le argomentazioni dei convenuti a sostegno della pretesa violazione dei principi costituzionali?

Con riguardo all'art. 21 della Costituzione, le norme della rettifica contrasterebbero con esso sotto un duplice aspetto: quello dei presupposti legittimanti la richiesta del singolo alla pubblicazione della rettifica e quello delle forme e delle modalità di pubblicazione della rettifica stessa.

Con riguardo all'art. 3 della Costituzione vi sarebbe, a giudizio dei convenuti, una ingiustificabile disparità di trattamento tra la rettifica nel settore della

⁹ Così FIGONE, *Sul diritto di rettifica e sulla tutela dell'identità personale*, cit.

¹⁰ L'affermazione, perfettamente adattabile al caso in esame è di ENZO ROPPO, *Danno e risarcimento nell'esercizio di mass media*, in *Giust. civ.*, 1984, II, 18.

¹¹ Per un'analisi della vicenda in sede cautelare, si rinvia a PARDOLESI, Nota a Pret. Roma 12 dicembre 1982, cit., e a ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di massa*, cit. Quest'ultimo Autore si sofferma diffusamente sulle eccezioni di incostituzionalità sollevate anche in sede cautelare.

stampa e quella prevista in campo radiotelevisivo.

In particolare, con riferimento alla prima questione, riconoscendosi all'individuo il diritto alla pubblicazione della propria verità (o, più semplicemente, dalla propria versione dei fatti) ogni qualvolta questi ritenga che la notizia divulgata sia lesiva della sua dignità e/o contraria al vero, senza possibilità di verifica, da parte del direttore del giornale, della obiettiva sussistenza della lesione e dovendosi la rettifica pubblicare nella sua interezza (sia pure nei limiti delle 30 righe) e con le medesime caratteristiche tipografiche e di collocazione della notizia diffusa, si « verrebbero a comprimere l'uso del mezzo d'informazione e, quindi, a conculcare o limitare la libera manifestazione del pensiero ».

Sul punto, convincenti sono le argomentazioni con cui il Tribunale di Roma ritiene l'eccezione manifestamente infondata. Soprattutto quando viene riconosciuto il diritto del privato a non vedersi attribuire fatti ed espressioni non vere, nella considerazione che tale diritto (che è poi quello alla identità personale) non può « essere compresso al punto da consentire senza correttivi, la divulgazione di circostanze che il singolo, proprio per il mezzo di divulgazione usato, non è in condizioni di contrastare in alcun modo ».

Se è vera, come è vera, la enorme sproporzione di forza tra detentori dei mezzi di informazione e singolo individuo, quale altro sistema dovremmo ipotizzare per evitare la diffusione di notizie contrarie a verità e/o lesive della dignità (e identità) personale di ciascuno di noi?

Sembrerebbe scorgersi nella posizione dei convenuti una ambigua posizione: da un lato il riconoscimento della non veridicità della notizia pubblicata, cui in qualche modo va posto rimedio, dall'altro la considerazione del rimedio previsto dalla legge come uno strumento opprimente la discrezionalità e la libertà di scelta nella impostazione (non

solo tipografica) del giornale. Si riconosce il diritto di rettifica, ma lo si attenuerebbe nella sua esplicazione, ancorandolo a preventivi controlli di verifica della reale lesione prodotta dalla notizia diffusa o della contrarietà di quest'ultima al vero.

Insomma: rettifica sì... ma non troppo!

Al di là della facile *boutade*, rimane da chiedersi: se l'attuale sistema, incentrato sulla soggettività del rettificante, limita la libertà di stampa, può ragionevolmente ipotizzarsi un istituto fondato sulla soggettività dell'esercente l'attività informativa?

A noi sembra che in tal modo si demanderebbe al soggetto attivo dell'illecito (o del potenziale illecito) il potere di decidere (o di valutare) la opportunità di riparare al suo stesso illecito. Con quante garanzie di tutela del cittadino, è facile immaginarlo.

Né riteniamo opportuna e, ancor prima, giusta, una « *terza via* »: affidare ad un terzo soggetto (magari ad un organo pubblico), imparziale, la valutazione della verità o falsità della notizia diffusa, la verifica della reale lesione arrecata, con quella notizia, al soggetto e, quindi, l'eventuale concessione dell'*imprimatur* alla rettifica¹².

Né opportuna né giusta, si diceva.

Sotto il primo profilo perché, come è stato autorevolmente scritto, un sistema basato sul controllo operato da un organo esterno (seppure un organo pubblico) « sarebbe in contrasto con l'ispirazione di fondo che anima complessivamente, nel nostro ordinamento, il diritto dei mezzi di comunicazione di massa. Più che la verità e l'obiettività delle singole comunicazioni, questo diritto persegue infatti il valore del pluralismo nel sistema informativo: per questo rifugge tendenzialmente da controlli pubblici sul contenuto dei messaggi »¹³.

Non giusta perché renderebbe assai più difficoltoso (di quanto non sia già ora) e largamente improbabile l'accesso del singolo al mezzo di comunicazione di massa. Un'accesso così congenato, infatti, in quanto condizionato e in un certo senso « mediato » da un'organo estraneo alla vicenda, sarebbe, giocoforza, meno incisivo, venendo davvero a comprimere, in questo caso, un'infor-

¹² In tal senso sembra orientato COLUCCI, *La rettifica come risarcimento in forma specifica, in Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 142 ss.

¹³ Così ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, cit.

mazione dialettica, quell'« equivalente informativo che succeda o si sovrapponga alla precedente informazione »¹⁴, quell'ampliamento delle fonti notiziali, in sintesi, quel pluralismo e quel bilanciamento degli interessi contrapposti che sono la *ratio* stessa del nostro *droit de réponse*.

Né, d'altro canto, ci sembra che esistano per gli esercenti l'attività informativa organi o istituti che controllino, in via preventiva, la rispondenza a verità o la non lesività della notizia o del messaggio che va a pubblicarsi.

Dunque ci sembra che proprio ad un'esigenza di giustizia risponda, in primo luogo, l'istituto della rettifica, proprio ad evitare, il più possibile, un'informazione, per così dire, a senso unico, e ciò coerentemente al sistema pluralistico adottato nel nostro ordinamento nel settore dell'informazione¹⁵.

La seconda eccezione di incostituzionalità è stata sollevata, come detto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

I resistenti hanno eccepito la disparità di trattamento tra la normativa riguardante la rettifica nel settore della stampa e la regolamentazione del diritto di rettifica riguardante notizie radio-teletrasmesse.

Più in particolare, il principio di uguaglianza risulterebbe violato in quanto mentre sulla stampa la rettifica va collocata nella stessa pagina dove era contenuta la notizia rettificanda, per il settore radiotelevisivo l'art. 7, comma 5, legge n. 103/75 consente che le rettifiche si effettuino « salvo caso di particolare rilevanza... nell'ambito di apposite trasmissioni ».

Assai agevolmente i giudici romani respingono la questione proposta. Ciò nella considerazione che la diversità di disciplina è razionalmente fondata su una oggettiva diversità dei mezzi di diffusione delle notizie e quindi ben evidenziando come la diversità normativa sia stata ispirata da precisi motivi tecnici, cosicché il legislatore, nella sua esclusiva discrezionalità politica, ben ha potuto tradurre sul piano della regolamentazione normativa il diverso operare dei due mezzi di informazione.

Facile gioco hanno dunque i giudici del Tribunale di Roma nell'affermare

che, stante la differenza strutturale tra gli organi di stampa e i mezzi radiotelevisivi, la « diversa attuazione della rettifica... costituisce, invero, una diversità meramente tecnica e non giuridica, atteso che l'obbligo di che trattasi viene senza distinzioni a far carico su tutti i diffusori di notizie, indipendentemente dal mezzo di diffusione usato ».

Né a noi sembra doversi aggiungere altro. Certamente la scelta operata può essere criticata sotto il profilo tecnico e/o di opportunità legislativa, ma non in sede di valutazione di legittimità costituzionale, essendo l'obbligo di rettifica imposto ad entrambi i tipi di mezzi di comunicazione a poco rilevando, in riferimento al principio di uguaglianza, la diversa disciplina dell'istituto in esame¹⁶.

2. Respinte le eccezioni di incostituzionalità, il Tribunale passa all'esame del merito per la individuazione del bene leso, delle conseguenze prodotte dal-

¹⁴ Così SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, in *Dir. radiodiff.*, 1976, 470. Cfr. anche Corte. Cost. 15 maggio 1974, n. 133, in *Foro it.*, 1974, I, 1968.

¹⁵ Ci sembra utile riportare un breve passo della pronuncia emessa in sede cautelare dalla Pretura di Roma sulla vicenda di cui qui ci occupiamo. Anche in questa sede, come detto, sono state sollevate le stesse questioni di incostituzionalità. Interessante (e condivisibile) è la motivazione con cui il pretore respinge la questione sulla pretesa violazione dell'art. 21 della Costituzione. Così si legge: « Va considerato che l'art. 21 della Costituzione non tutela la libertà di manifestazione del pensiero solo a favore di chi istituzionalmente produce informazione, ma è sicuramente invocabile anche dal soggetto che nell'informazione viene coinvolto, al quale, conseguentemente non può essere negata la facoltà di contrapporre alla notizia divulgata una propria autonoma manifestazione di pensiero, consistente in negazioni, chiarimenti, integrazioni. In tal modo si realizza, a ben vedere, un ampliamento dell'informazione, un arricchimento della comunicazione, poiché grazie alla contrapposizione di opposte « verità », alle precisazioni fornite dal rettificante ed alle eventuali « notizie » nuove da lui divulgate, i fruitori dell'informazione dispongono di una più articolata base di giudizio, con conseguente soddisfazione dell'interesse generale di un'informazione imparziale, completa ed obiettiva », Pret. Roma 12 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 234.

¹⁶ Ci sia consentita un'ultima notazione. La Rettifica ex l. n. 416/1981 costituisce l'unico, possibile accesso per il privato ad un organo di stampa, non sussistendo nel nostro ordinamento un diritto di accesso *ulteriore e diverso*; al contrario la legge n. 103/75 ha istituito e regolato un diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico *ulteriore e diverso* da quello della rettifica potendosi quindi considerare questa (secondo la logica dei resistenti) come un di più. Questo elemento dovrebbe rafforzare la convinzione che a presiedere la scelta legislativa sia stata solo la diversità strutturale dei mezzi di informazione.

la lesione e, conseguentemente, delle forme di riparazione da accordarsi all'attore.

Anche su questi punti la sentenza che annotiamo si presenta interessante. Innanzitutto essa conferma e consolida quell'orientamento giurisprudenziale che sempre più frequentemente riconosce il diritto all'identità personale, leso, nella fattispecie in esame, dall'« attribuzione di un'espressione non vera, dal contenuto della quale possa desumersi l'esistenza di caratteri strutturali della persona diversi da quelli che le vengono accreditati e riconosciuti per il suo modo d'essere e di comportarsi e, principalmente, per non essersi espressa nel modo attribuito ».

Il « diritto ad essere se medesimi » trova dunque ulteriore occasione di affermazione. Soprattutto la lesione dell'identità politica sembra rappresentare il tema su cui sempre più spesso i magistrati italiani sono chiamati a pronunciarsi. Senza voler qui ricostruire la storia giurisprudenziale e dogmatica

del « nuovo » diritto della personalità, ci sembra però di dover evidenziare come le lamentate lesioni dell'identità personale attengano; assai frequentemente, a violazioni del diritto del soggetto relativamente alle sue convinzioni politiche, ideologiche, di militanza¹⁷.

La rappresentazione dell'uomo politico (ma anche del semplice cittadino) in modo difforme dalle sue convinzioni, in antitesi alle sue scelte e al suo « agire politico » sembrano ulteriormente legittimare il riconoscimento e la necessità, nel nostro ordinamento, della nuova forma di tutela della personalità¹⁸. Questo che appare ora un dato sufficientemente acquisito, è il frutto, in realtà, di una lunga e tormentata evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Prima ancora che si parlasse del diritto all'identità personale erano i concetti (e le nozioni) di onore e reputazione, e dunque, sostanzialmente, le forme penali-stiche di tutela della persona, a costituire gli unici strumenti di protezione della personalità morale e politica contro i travisamenti o le deformazioni operate dai mezzi di comunicazione di massa. Con la conseguenza che dinanzi a illeciti non penalmente rilevanti ma pur tuttavia tali da produrre lesione alla sfera morale del soggetto o si faceva ricorso, prevalentemente, ad un concetto alquanto ampio di reputazione (e, quindi, rientrando nell'ambito penalistico) o si lasciavano praticamente senza riparazione numerosi illeciti sul presupposto che le alterazioni del *vero* non fossero produttive di responsabilità civili ma solo dell'obbligo di rettificare su richiesta dell'interessato¹⁹.

Può dirsi che questa realtà ha determinato nella nostra giurisprudenza e nella nostra dottrina la convinzione della necessità di una nuova forma di protezione dell'individuo, non potendosi sempre e comunque far ricorso ai tradizionali strumenti (penalistici, per lo più) di tutela della persona.

Il quadro sommariamente esposto deve essere stato ben presente ai giudici romani che assai lucidamente distinguono il diverso operare del diritto alla reputazione e di quello all'identità personale.

E così, « riferire di un uomo politico una frase da lui mai pronunciata e se-

¹⁷ Cfr., in particolare, Pret. Roma 30 maggio 1980, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2319; Pret. Torino 30 maggio 1979, cit.; Pret. Roma 2 giugno 1980, cit.; Pret. Roma 11 maggio 1981, cit.; Pret. Verona 21 dicembre 1982, cit. In dottrina il profilo « politico » dell'identità personale è affrontato, in modo problematico, da BESSONE-FERRANDO, voce *Persona fisica* (dir. priv.), in *Enc. dir.* Nel precisare che lo stesso concetto di identità implica il riferirsi a manifestazioni di opinioni esprimenti caratteri costanti (almeno tendenzialmente) delle persone e del gruppo, i due Autori sottolineano come « sia impossibile definire una volta per tutte l'identità politica di una persona o di un gruppo, essendo ciò qualcosa che evolve nel confronto con la realtà storica e le opinioni altrui ».

¹⁸ Abbiamo scritto « ulteriormente » poiché s'intende che ipotesi di violazione del diritto all'identità personale possono essere le più varie, come risulta dalla giurisprudenza più volte richiamata.

¹⁹ Sul punto cfr., fra gli altri, FABIANI, *Diritto di cronaca e responsabilità del cronista*, in *Dir. aut.*, 1956, 352; SANTINI, *La responsabilità dello storico*, in *Giur. it.*, 1952, IV, 89; AUTERI, *Diritto alla paternità dei propri atti e identità personale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit.

La reputazione è infatti definita, per lo più, come il riflesso oggettivo dell'onore che « è rappresentato dal giudizio degli altri, e più precisamente dalla considerazione in cui l'individuo è tenuto dal pubblico »: così nella dottrina penalistica ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, I, Milano, 1977.

Va poi sottolineato come è mancata, finora, nella dottrina civilistica italiana una approfondita e rigorosa analisi sulla natura del bene giuridico dell'onore e della reputazione. Così, incerti rimangono i confini tra l'onore e la reputazione tutelati dall'ingiuria e dalla diffamazione rispetto all'onore e alla reputazione tutelati dalle norme civilistiche (ad es. artt. 10 e 2577 cod. civ.).

condo il senso della quale egli, in sostanza, si ritiene in concorrenza di popolarità con altro politico (il Capo dello Stato) la cui preminenza sul piano politico è fuori di ogni sensata discussione, non è infatti » a giudizio della Corte « cosa che può ledere la dignità e la reputazione del soggetto a cui tale frase viene falsamente attribuita, in quanto la ricerca della popolarità e la conseguente gara è pur sempre uno dei fondamenti del far politica ».

Ciò nonostante, l'immagine che del leader radicale è stata data « è quella di un uomo politico diverso, sotto il profilo dell'intimo essere, da quello che sarebbe stato o, quantomeno, apparso se una siffatta frase non fosse stata profferita e una siffatta gara di popolarità, bandita »²⁰.

Dunque il fatto non è lesivo della reputazione in quanto non è possibile ritenere che coloro i quali hanno letto la notizia in questione ne abbiano tratto un giudizio così profondamente negativo nei confronti dell'uomo politico da ledere gravemente la considerazione e la stima di cui egli gode tra i consociati. Sono tipici del « gioco » politico la concorrenza e l'antagonismo tra i diversi *leaders* politici né può ritenersi proposito squalificante quello di misurarsi sul piano della popolarità con il Capo dello Stato. Ma il fatto è che, nel caso in esame, l'on. Pannella non ha mai pronunciato la frase secondo la quale egli sarebbe più popolare del Capo dello Stato, Pertini, fatto, questo, che avrebbe determinato la presunta inimicizia della più alta autorità politica dello Stato nei confronti dei Radicali.

Dunque si è pubblicata (e non si è correttamente rettificata) una notizia falsa e tuttavia non lesiva del decoro e della reputazione dell'uomo politico. Rimane però la notizia non *vera*, lesiva di quel modo di essere e di « agire politico » che ciascuno di noi (e *a fortiori*, un *leader* politico) ha diritto di vedersi rispettato.

La sentenza che annotiamo, sia pure sinteticamente, evidenzia la diversa sfera d'azione tra il diritto alla reputazione e quello all'identità personale. Ragioni di brevità espositiva non ci consentono di soffermarci sul rapporto intercorrente tra le due diverse forme di tutela della persona, la cui compatibilità solo recen-

temente, e non senza fatica, è stata ritenuta possibile²¹. Tuttavia va sottolineato come dalla stessa pronuncia in esame emerge chiaramente come la lesione dell'identità personale (o, se si preferisce, morale) non derivi dall'attribuzione, falsa, di connotati, caratteri e azioni particolarmente negativi o spregevoli, concretizzandosi, come è stato scritto, nel « puro e semplice travisamento in forza del quale una persona diviene nota per un carattere che le viene falsamente attribuito e non per ciò che veramente è ed ha voluto essere, senza riguardo alla perdita della reputazione che può conseguire e che eventualmente può anche non sussistere »²².

È il dato dell'alterazione della verità personale che caratterizza la lesione del « nuovo » diritto della personalità: diritto che è sempre, imprescindibilmente legato alla *verità*, laddove la reputazione viene invece lesa da espressioni e atteggiamenti dal contenuto *offensivo*, e in ogni caso, si badi, potendosi anche prescindere dalla verità dell'addebito.

Inoltre: se la reputazione rappresenta la stima di cui il soggetto gode tra i consociati, implicando un giudizio sull'individuo espresso dalla collettività, l'identità personale costituisce la « proiezione », nella società, della personalità individuale, la conoscenza che i consociati hanno, *oggettivamente*, di quella personalità. Risulta così più chiaro quanto più sopra si diceva, e cioè che con la lesione della reputazione si lede, provocando un giudizio negativo, il valore della persona così come esso si è affermato nella società, mentre con la lesione dell'identità personale si compromette « solo » la verità individuale, apparendo, in

²⁰ In dottrina, il rapporto tra onore, reputazione e identità personale è affrontato da DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 965; ID., *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e il risarcimento del danno*, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2817.

²¹ Il riferimento è a Trib. Roma 27 marzo 1984, cit., dove si è ritenuto assolutamente possibile che il medesimo illecito abbia potuto ledere al tempo stesso due o più beni, risultando, nella fattispecie esaminata in quella sede, lesa, oltre all'onore e alla reputazione, anche l'identità personale. Con ciò ritenendosi fra loro diverse e compatibili le tre diverse forme di tutela della persona.

²² Così GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 84, dove molti sono i riferimenti alle tematiche dell'ordinamento nord-americano.

un certo senso, ultroneo il conseguente (ed eventuale) giudizio negativo sul conto di quella persona.

Cosicché esattamente si è sostenuto che la lesione dell'identità personale rileva anche rispetto ad alterazioni « in meglio » dovendo essere l'individuo rappresentato per quello che è, coerentemente alle sue affermazioni e alle sue convinzioni²³.

Conseguentemente, ed infine, per l'identità personale ben si potrebbe prescindere da un valutazione della diminuita considerazione sociale del soggetto, rilevando nella sua lesione, solo (*rectius*: soprattutto) il profilo della alterazione della personalità individuale.

3. Passando all'analisi delle conseguenze prodotte dalla lesione e alle forme di riparazione possibili, la pronuncia in esame contiene un'importante, esplicita affermazione: « nella *subiecta* materia il pregiudizio arrecato non può essere riparato per effetto della sola pubblicazione della rettifica ». Tale strumento, a giudizio del Tribunale di Roma, può contribuire alla riparazione del danno prodotto, « ma può non essere sufficiente a ristorare tutti i pregiudizi che possono derivare dalla diffusione di una non verità... ».

Queste affermazioni confermano, in primo luogo, quanto dicevamo all'inizio del nostro commento: il diritto al-

l'identità personale è concetto diverso dal diritto di rettifica, ponendosi quest'ultimo in rapporto di strumentalità rispetto al primo. La normativa sulla rettifica serve a tipizzare una forma particolare (e, nella pratica, poco efficace) di reazione dell'ordinamento ad alcuni comportamenti illeciti, costituisce un mezzo di reintegrazione del diritto leso, ma certo non copre tutte le conseguenze dannose dell'illecito stesso²⁴; essa ha lo scopo di impedire il protrarsi nel tempo del fatto illecito e, pertanto, di limitare le conseguenze del danno ma non per questo impedisce la successiva (talora eventuale, talora necessaria) indagine sulla quantificazione di esso, da accertarsi nel giudizio di merito. Conferma di quanto più sopra esposto è la previsione nella nuova disciplina della rettifica (ex l. n. 416/1981) della procedura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. che, come si sa, prevede espressamente una successiva, o contestuale, fase di merito non risultando direttamente (e funzionalmente) investito il pretore dell'accertamento dell'illecito né prevedendo, il legislatore, la pubblicazione della rettifica come generale mezzo di risarcimento a seguito di illeciti commessi dai mezzi di comunicazione di massa.

Inoltre, considerando la rettifica, in quanto risarcimento in forma specifica, una sorta di *restitutio in integrum* senza ammettere la possibile esistenza di altro ed ulteriore danno, si introdurrebbe il principio, contrario a logica, secondo cui il danno sarebbe circoscritto e quantificato prima ancora dell'accertamento²⁵.

La sentenza che esaminiamo pone poi in evidenza come la rettifica da strumento almeno parzialmente reintegratorio possa, se non correttamente applicata, trasformarsi in una forma di « perpetuazione (anche se minore) del messaggio originario e produca perciò conseguenze dannose » non ottemperando neanche al limitato compito di far conoscere l'opinione del rettificante, bensì ritorcendosi contro quest'ultimo, risolvendosi in una conferma di quanto scritto nell'articolo cui la rettifica faceva riferimento e aumentandone anzi l'efficacia lesiva, potendo, la rettifica, essere letta anche da chi non aveva notato il primo articolo.

Accertato che la precisazione di una notizia non vera se non effettuata nelle

²³ Il fatto che anche il profilo dell'alterazione « in meglio » rilevi nella lesione dell'identità personale sembra potersi ritenere sostanzialmente accolto da tutti gli studiosi della materia nonché dalla giurisprudenza che se ne è occupata.

²⁴ Sul punto, cfr. ROPPO, *Danno e risarcimento nell'esercizio di mass media*, cit.; MOCCIOLA, *Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 367; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, cit., p. 268 ss. Più in generale, sul risarcimento del danno in forma specifica, cfr. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 315; SCOGNAMIGLIO, *Il risarcimento del danno in forma specifica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 201 ss. In particolare per quanto riguarda la rettifica del risarcimento in forma specifica per le lesioni arrecate all'identità personale, cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit.; AULETTA, *La riparazione del danno per la diffusione di notizie contrarie a verità*, in *Il diritto all'identità personale*, cit.

²⁵ L'accoglimento del principio avvertito condurrebbe a pericolose conseguenze. Esso implicherebbe, di fatto, una irrisarcibilità anche delle più gravi conseguenze di ordine patrimoniale: basti pensare ad una notizia che, sia pure non diffamatoria, faccia perdere occasioni di lavoro o incarichi retribuiti.

forme dovute si risolve in una perpetuazione dell'illecito ulteriormente accrescendo le conseguenze dannose, si tratta di stabilire di quale danno l'attore possa dolersi.

L'esame della Corte è incentrato sul solo danno patrimoniale, escludendosi del tutto la possibilità che dalla pubblicazione della falsa notizia possa essere derivato anche un danno non patrimoniale. Una conseguenza, questa, dell'aver ritenuto, nella fattispecie, il concretizzarsi del solo illecito civile (conseguente alla lesione del diritto all'identità personale) e non anche di quello penale come sarebbe accaduto se si fosse riconosciuta anche la lesione del diritto alla reputazione. Negandosi del tutto gli ingiusti turbamenti psichici arrecati all'attore vistosi, suo malgrado, protagonista di una improbabile gara di popolarità con il Capo dello Stato, il Tribunale di Roma ha così evitato di cimentarsi con la ormai annosa *querelle* relativa alla possibilità di risarcire un danno morale in assenza di illeciti anche penalmente rilevanti, non potendosi ritenere tali né la lesione della identità personale né l'omissione di rettifica, anche a seguito della depenalizzazione disposta dalla legge n. 689/1981.

Prescindendosi dalla fattispecie in esame, qui giova sottolineare come la lesione del diritto all'identità personale risulti, finora, solo formalmente riconosciuta, stante l'interpretazione dominante dell'art. 2059 cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno morale è risarcibile solo in presenza di reato.

Cosicché si è risarcito il danno (non patrimoniale) derivante dalla lesione dell'identità personale solo quando e se insieme all'identità personale fossero stati lesi anche i « beni » dell'onore e della reputazione e, dunque, stante la natura penalistica di questi diritti, solo in presenza di illeciti penali; in particolare, nella nostra materia, a seguito del reato di diffamazione a mezzo stampa²⁶.

Venendo al danno patrimoniale, il leader radicale ha lamentato che la lesione della sua identità politico-individuale si è « risolta in una minor penetrazione politica presso l'elettorato a cui egli si rivolge... con la conseguenziale perdita di quei contributi finan-

ziari che tale elettorato era disposto ad elargirgli per la promozione o il proseguimento delle sue campagne politiche ».

Considerando anche il fatto che il settimanale « L'Espresso » si rivolge prevalentemente a lettori (della sinistra) ai quali « anche l'attore si rivolge ed essendo, d'altro lato, incontrovertibile lo scarso senso di opportunità umana e politica che, per il termine di paragone preso in considerazione, la frase rivela in colui al quale essa è stata attribuita », i giudici romani non hanno difficoltà, in linea di principio, ad accogliere le pretese risarcitorie dell'attore. Tuttavia, pur riconoscendosi che il fatto lesivo abbia potuto produrre una diminuita adesione politica ed un minore sostegno economico da parte degli elettori alle tematiche e alle battaglie politiche sostenute dal *leader* radicale, il Tribunale ritiene arduo l'apprezzamento, sia pure in via equitativa, del danno sofferto dall'on. Pannella anche considerando « la forte personalità politica dell'attore, sulla quale difficilmente può incidere in modo apprezzabile l'accaduto... e in ogni caso l'assenza di concreti parametri e concrete deduzioni ».

Il riconoscimento della lesione di un interesse di natura economica di un soggetto in relazione alla sua « immagine » politica e, più in generale, la considerazione dell'attività politica come fatto suscettibile di valutazione economica e patrimoniale rendono questa parte della pronuncia estremamente interessante. Soprattutto considerando che una tale problematica è stata, finora, scarsamente considerata, la sentenza che si annota può rappresentare un elemento di novità meritevole di riflessione²⁷.

²⁶ Cfr. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e il risarcimento del danno*, cit.; ID., *Nota a Trib. Roma 27 marzo 1984*, cit.; SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 432.

²⁷ Per taluni aspetti può forse richiamarsi l'interessante e noto « caso Coccia » deciso dal Trib. Roma 5 febbraio 1959, in *Tem. rom.*, 1959, 86.

Sia pure in quel caso si trattasse di diffamazione a mezzo stampa, in sede civile di risarcimento del danno, il Tribunale di Roma così argomentò: « Il tribunale non deve riconoscere un danno al Coccia per la mancata elezione a deputato, in rapporto alla campagna diffamatoria: danno che, secondo l'impostazione difensiva di esso attore, costituirebbe parte rilevante della pretesa risarcito-

Prescindendosi, per un momento, dal rilievo che nella fattispecie nessun risarcimento di carattere pecuniario sia stato accordato all'attore, ciò che qui rileva sottolineare è il riconoscimento, sia pure non sufficientemente esplicitato, di una diretta correlazione fra l'immagine di leader politico, coerente alle sue idee e al suo « agire politico », e la sua « capacità di reddito », intesa come capacità di persuasione dei cittadini ad aderire alle sue iniziative ed idee e a sostenerle economicamente.

Quella particolare forma dell'agire umano che è l'attività politica viene quindi a considerarsi meritevole di tutela risarcitoria (pecuniaria) rilevando anche per essa quei caratteri patrimoniali che sono tranquillamente riconosciuti ad altre sfere dell'azione umana. Avviene così per il leader di un partito quanto già si ammette per il titolare di un'impresa o di qualsiasi altra attività in cui rilevi l'aspetto economico: la lesione dell'immagine personale di un'imprenditore certamente ha riflessi sui bilanci della sua impresa e sul suo stesso reddito personale.

ria. Si profila qui in astratto il delicato quesito se la mancata elezione a deputato possa costituire un danno in senso giuridico (cioè in relazione, da un lato, al carattere di mera indennità dell'emolumento parlamentare e dall'altro, alla complessa situazione personale inerente alla relativa funzione)... Ora tale danno non è ipotizzabile e non è il caso di ammettere la prova richiesta... vi è infatti una impossibilità assoluta di provare un qualsiasi nesso causale concreto tra la diffamazione e la mancata elezione. Infatti gli elementi che influiscono sulla volontà degli elettori, nella scelta dei candidati, sono per se stessi imponderabili e non accertabili. Nessuno potrebbe affermare quali siano le più intime reazioni psicologiche dei singoli elettori di fronte a determinati fatti... Non è possibile la prova sugli elementi che sono concorsi a determinare, nell'intima coscienza dell'elettore, la volontà segretamente espressa circa la scelta del voto ».

Sulla vicenda processuale e, più in generale, sul risarcimento del danno all'uomo politico cfr. DE NOVA, *Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Atti del convegno giuridico « Informazione, Diffamazione, Risarcimento » promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei, Milano, 1979.

²⁸ Così Cass. 3 ottobre 1966, n. 2043, in *Mass. Foro it.*, 1966, 840.

²⁹ Così Cass. 7 maggio 1963, n. 1109, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1543.

³⁰ Così Cass. 13 dicembre 1960, n. 3296, in *Riv. dir. ind.*, 1961, II, 3. In dottrina, contrario al c.d. danno *in re ipsa* è GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 1982. L'A., commentando il citato indirizzo riconoscente la presunzione di danno, scrive: « Alcuni di questi giudici, ...si nascondono dietro una "presunzione

Nelle fattispecie si è così ritenuto che il contributo economico dato a Pannella da parte dei suoi sostenitori (circostanza, questa, ritenuta notoria e caratterizzante l'azione politica del leader radicale) potrebbe aver subito una probabile diminuzione a seguito della lesione prodottasi con la falsa notizia diffusa e aver obbligato l'attore « a sopperire personalmente con suo depauperamento economico ».

Abbiamo già detto come la pronuncia in esame non presenti, sul punto, enunciazioni più esplicite e complete. Sembra però potersi rilevare che il danno patrimoniale al leader politico viene a determinarsi ogniqualvolta il soggetto svolgente un'attività politica venga a trovarsi in una posizione tale che la sua « immagine » nella società costituisca l'elemento prioritario su cui si fonda il contributo ideale e materiale che egli può raccogliere tra i consociati, in modo che la lesione di quella « immagine » si rifletta direttamente (e negativamente) sullo stesso contributo.

Da questa affermazione, un corollario: il danno in parola può ritenersi *in re ipsa*. Questa presunzione sembra potersi affermare considerando l'indirizzo seguito in materia di danno alla reputazione economica. In questo campo si è stabilito che « il danno consistente nel discredito presso la propria clientela, subito dal rivenditore per effetto dei vizi delle cose da lui acquistate per rivenderle, è una conseguenza dell'inadempimento del venditore originario e, come danno diretto, è pienamente risarcibile »²⁸. Analoga conclusione si rinviene nel caso di concorrenza sleale compiuta per denigrazione o confusione, dovendosi in tali casi ritenere che « la dimostrazione del danno è *in re ipsa*, in conseguenza dell'identità della contraffazione medesima a produrlo » e ciò in applicazione « del principio generale secondo cui non è necessaria la prova generica del danno quando questo promani dalla natura stessa del fatto che vi ha dato causa »²⁹. Oppure ancora come si legge in altra sede « non occorre la prova concreta della sussistenza di un pregiudizio economico, essendo sufficiente che il fatto illecito accertato sia potenzialmente produttivo di danno, secondo un giudizio di semplice probabilità »³⁰.

Nel caso in questione, pur riconoscendosi le conseguenze dannose ricollegabili all'accaduto, le stesse vengono ritenute « evanescenti e di impossibile valutazione, anche solo equitativa ». Eppure sempre il Tribunale di Roma ha individuato, sia pure in una circostanza di violazione « più grave », per la liquidazione del danno (non patrimoniale) all'identità personale a seguito di falsa notizia, precisi parametri di riferimento: quello quantitativo, cioè tenendo conto della diffusione del giornale; quello qualitativo, essendo in quel caso (come nel nostro) un giornale le cui idee e le cui notizie hanno come destinatari ambienti culturalmente e politicamente influenti e, soprattutto, essendo rivolto ad un'area culturale e politica non estranea alle tematiche sostenute dalla parte attrice; quello strutturale, poiché la notizia pubblicata era contenuta in una parte del giornale che risulta particolarmente letta³¹.

Ci pare, così, poco convincente e ancora meno condivisibile la decisione della Corte di riparare alla menomazione dell'« immagine » dell'istante « nell'unico modo possibile in cui tale riparazione può avvenire, e cioè, mediante l'inserzione per estratto della presente sentenza sui quotidiani... ».

La individuazione dei parametri indicati (e che certamente, se adottati, avrebbero consentito la valutazione equitativa del danno, sia pure ai fini di una liquidazione pecuniaria « simbolica ») e la considerazione del non breve lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione del messaggio lesivo e la sua riparazione, rendono, nella fattispecie, poco efficace e comunque non sufficiente il rimedio previsto dall'art. 120 cod. proc. civ. Soprattutto poi il riconoscimento, nella sentenza, di un danno patrimoniale subito dal leader politico, fa della pubblicazione della sentenza uno strumento, per così dire di « mero ripiego » lasciando senza sostanziale riparazione un danno peraltro riconosciuto.

Il rimedio di cui all'art. 120 cod. proc. civ., previsto come reintegrazione in forma specifica dall'art. 2058 cod. civ., attua un diverso modo di riparazione del danno, assolutamente distinto dal risarcimento il quale « esprime propriamente, e soltanto, la prestazione di una cosa, qual è il denaro in surrogazione di una

utilità compromessa, come equivalente di essa, si da restaurarla economicamente. Né... risarcisce il danno colui il quale rimette materialmente le cose nello stato in cui erano prima: questi, indubbiamente ripara in natura il danno, reintegra in forma specifica l'interesse leso, non risarcisce lo stesso danno »³².

assoluta" di danno (il quale sarebbe *in re ipsa* in certi illeciti concorrenziali e in particolare in quelli che importano violazione di altrui diritti esclusivi...) tanto arbitraria quanto scopertamente strumentale ». Secondo GHIDINI tale posizione urterebbe contro i principi generali in tema di condanna generica; secondo tali principi « per danno s'intende quello effettivamente verificatosi e non quello potenziale », così ROGNONI, *Condanna generica e provvisoria ai danni*, Milano, 1961. *Contra*, SATTA, *Voce condanna generica*, in *Enc. dir.*, Milano.

Diversamente, e quindi sostanzialmente nel senso di un riconoscimento del danno *in re ipsa*, scrive DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1979: « ...quando è compiuto uno degli atti di concorrenza sleale indicati nell'art. 2598 cod. civ., la sua idoneità dannosa è, già per se stessa, un danno, concretandosi, a carico dell'imprenditore, nella menomata sicurezza del godimento di un bene protetto a suo favore ». E ancora, si legge: « Il danno (*damnum*) consiste nel togliere (*demere*) una utilità; il danno giuridico consiste, più limitatamente, nel togliere una utilità protetta dal diritto: ma una volta accertata la protezione giuridica conferita all'oggetto del danno, non possono introdursi ulteriori limitazioni, corrispondenti alla natura o all'entità del sacrificio dell'utilità. Qualsiasi lesione dell'interesse, cioè dell'utilità possibile e giuridicamente garantita ad un soggetto, è un danno giuridico, produttivo di responsabilità a favore dello stesso soggetto tale che « anche la semplice compromissione o restrizione, maggiore o minore che sia, del suo godimento, o della sicurezza di questo, qualsiasi sacrificio, vale a dire, dell'interesse protetto, è pur sempre un danno produttivo di responsabilità ».

³¹ Ci riferiamo a Trib. Roma 27 marzo 1984, cit. Per l'accertamento giudiziale del danno, cfr. per tutti DE CUPIS, *Il danno*, cit.

³² Così DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 318 ss. L'Autore, come si rileva dalle affermazioni suriportate, esclude che la reintegrazione in forma specifica, di cui la pubblicazione della sentenza è una forma, rientri nella categoria del risarcimento del danno. Nessun dubbio sembra avere invece GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., nel ritenere che « il risarcimento del danno », di cui all'art. 2600 « può ed anzi deve essere inteso, secondo i principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 2058) come comprensivo anche del risarcimento in forma specifica. Del risarcimento, cioè, in una forma diversa dal numerario, ma che pur sempre assicuri la ricostituzione dell'utilità pregiudicata dalla violazione dell'interesse leso ».

Nel senso della divulgazione della sentenza come misura risarcitoria del danno sembra orientato MOCCIOLA, *Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 375.

In generale, relativamente alla differenza fra riparazione in forma specifica del danno e restaurazione del diritto, cfr. SCOGNAMIGLIO, *Il risarcimento del danno in forma specifica*, cit.

In giurisprudenza, nel senso della pubblicazione della sentenza come una forma di riparazione patrimoniale, cfr. Cass. 5 luglio 1958, n. 2422, in *Foro it.*, 1958, I, 1068; nel senso, invece, della pubblicazione della sentenza come mezzo di restaurazione del diritto leso, cfr. Trib. Firenze 29 aprile 1958, in *Foro it.*, Rep. 1958, voce *concorrenza*, n. 108.

Certamente la pubblicazione della sentenza di condanna rientra nel concetto di riparazione del danno, costituendone anzi una forma addirittura più efficace volta, come è, a « creare una situazione materialmente corrispondente a quella che esisterebbe in assenza del danno »³³ e quindi conseguendo un risultato migliore rispetto all'equivalente pecuniario ottenibile mediante il risarcimento.

In questo quadro potrebbe risultare di gran lunga preferibile e, anzi, ottimale la decisione adottata dai giudici romani.

Senonché lo strumento di riparazione concesso si caratterizza per essere « operativo soltanto per il futuro e non anche per il passato: è rimedio impossibile per il danno già sopportato *medio tempore* prima dell'attuazione di esso... Al pregiudizio sofferto in tale tempo non può rimediarsi che colla riparazio-

ne per equivalente pecuniario (risarcimento) »³⁴.

E che nella fattispecie si sia sopportato un danno per un apprezzabile periodo di tempo risulta dalla stessa pronuncia in esame dove si ritiene certo che « possa sussistere pregiudizio patrimoniale quando la correzione della notizia non vera avvenga nelle debite forme a distanza tale che l'efficacia dell'originario messaggio abbia esaurito o dispiegato quasi del tutto i suoi effetti » e dove si accetta l'idea che i sostenitori dell'uomo politico, disturbati dalla rappresentazione fatta del loro *leader*, possano aver diminuito le loro adesioni economiche alle proposte civili e politiche da lui avanzate, « obbligando quest'ultimo a sopperirvi personalmente con suo depauperamento economico ».

VINCENZO RICCIUTO

³³ Così DE CUPIS, *op. ult. cit.*

³⁴ Così DE CUPIS, *op. ult. cit.*